



R.G. C.S.A.: 03/2021

Sent. N. : 03/2021

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'A.d.s. Città di Cicciano - Del Balzo, nella persona del Presidente Francesco Napolitano, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 12.03.2021.

PREMESSO CHE

1) Con ricorso ritualmente depositato, l'A.s.d. Città di Cicciano - Del Balzo presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 12.03.2021, che *“confermava il punteggio indicato nel referto con la perdita della gara per la Società Iperg Motorgas Cicciano con il risultato di 0 a 64”*, ponendo alla base della propria decisione le seguenti considerazioni: *“per il giudice nazionale il referto arbitrale deve ritenersi l'unico documento valido su cui basare la propria decisione; che nello stesso si legge che la mancata disputa della gara deve essere imputata alla non perfetta tenuta delle piste di gioco”*.

2) Il reclamante lamentava, pertanto, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

In particolare, evidenziava che il Direttore di incontro era incorso in un errore tecnico, non consentendo alla squadra ospitante di intervenire per ripristinare i campi aggiungendo o sottraendo sabbia alla superficie di gioco, prima di dichiarare la non idoneità dei campi stessi e la perdita a tavolino dell'incontro per la Società Iperg Motorgas Cicciano e ciò in palese violazione degli artt. 55 del "Regolamento Campionato Serie A2, Anno Sportivo 2021, Specialità Raffa" e 6.4. e 6.5 del "Regolamento impianti Raffa".

3) L'A.d.s. Città di Cicciano - Del Balzo insisteva, pertanto, nella riforma della sentenza qui avversata e per l'effetto, di poter celebrare *ex novo* la gara del 27.02.2021, di rigiocare l'incontro a data da destinarsi e di non vedere attribuita la sconfitta alla squadra locale. In via istruttoria, chiedeva l'audizione dei componenti della squadra relativamente ai fatti esposti in sede di ricorso e l'autorizzazione a prendere visione del referto di gara.

4) Con ordinanza del 25.03.2021, la Corte d'Appello ammetteva la prova testi richiesta, limitandola ad uno solo.

All'udienza dell'08.04.2021 veniva escusso il teste Sig. Massimo Corrado, identificato a mezzo di CIE n. CA03363FE rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 03.10.2019, capitano della Iperg Motorgas Cicciano.

Interrogato sui fatti di causa, il teste dichiarava che il Direttore di incontro aveva effettuato la verifica dell'idoneità delle superfici di gioco, attraverso la prova del rimbalzo e della scorrevolezza, rilevando che quella della scorrevolezza non era a norma; riferiva, altresì, che la verifica era stata effettuata due volte con un risultato diverso dal precedente e ciò probabilmente a causa del materiale sintetico con cui sono stati realizzati i campi che li rende sensibili ai cambiamenti climatici. Concludeva la propria deposizione affermando che il Direttore, prima di dichiarare inagibili i terreni di gioco e, conseguentemente l'incontro perso per la squadra di casa, non ha consentito a quest'ultima, nonostante la richiesta in tal senso, di poter intervenire sottraendo o aggiungendo sabbia alla superficie di gioco, come previsto dai Regolamenti sopra richiamati.

5) Rilevato, tra l'altro, che il referto di incontro del 27.02.2021 era incompleto sul punto, nulla riportando in merito alla possibilità concessa o meno alla Iperg Motorgas

Cicciano di intervenire per tentare di rendere idonei i campi con la “sabbia”, con successiva ordinanza del 13.04.2021, il Collegio disponeva l’audizione del Direttore di incontro, Sig. Salvatore Gallo, per avere chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti.

All’udienza del 13.04.2021 veniva ascoltato il Direttore di incontro, identificato a mezzo C.I. n. AU0982095 rilasciata dal Comune di Recale (CE) in data 25.02.2014, il quale ammetteva di non aver consentito alla Iperg Motorgas Cicciano di effettuare il previsto intervento con la “sabbia” per porre rimedio alle criticità riscontrate, prima di prendere una decisione definitiva in ordine alla opportunità o meno di disputare l’incontro.

All’esito della prova, la reclamante si riportava alle proprie conclusioni, insistendo nell’accoglimento del reclamo.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Preliminarmente si precisa, stante le eccezioni del reclamante, che il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo non ha leso in alcun modo il suo diritto di difesa o il principio del contraddittorio, essendo una decisione unilaterale fondata su un referto di gara che si innesta in un procedimento *inaudita altera parte*.

La Corte d’Appello, con diversi provvedimenti, ha dato la possibilità alla reclamante di poter disquisire ampiamente, e per l’effetto devolutivo dell’appello, ha potuto riesaminare qualsiasi questione giuridica nuova e/o non esaminata dal Giudice Sportivo Nazionale.

Nel merito, il reclamo dell’A.s.d. della Città di Cicciano - Del Balzo è fondato e merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che il Direttore di incontro sia incorso in un errore tecnico, in quanto le formalità di accertamento della idoneità delle superfici di gioco sul quale avrebbe dovuto disputarsi la gara Iperg Motorgas Cicciano - A.s.d. Bocciofila Catanzerese sono risultate palesemente inficiate dall’inottemperanza a disposizioni regolamentari non eludibili da parte dello stesso in grave pregiudizio della Iperg Motorgas Cicciano.

Partendo dal dato normativo, l’art. 55 del “Regolamento Campionato Serie A2, Anno Sportivo 2021, Specialità Raffa” recita:

“Le partite devono essere disputate in impianti per l’alta prestazione o in impianti per l’attività agonistica (vedi Regolamento impianti raffa).

a. Dalle ore 13,00 alle ore 13,30 il direttore d'incontro deve effettuare la verifica dell'idoneità, della scorrevolezza e del rimbalzo delle corsie di gioco ed il controllo del peso, del diametro e del colore delle bocce con gli attrezzi messi a disposizione dalla società ospitante. Sarà cura della società ospitante indicare un referente al direttore d'incontro che sarà a sua disposizione per tali verifiche.

i. Affinché l'idoneità delle superfici sia verificata:

i. la prova di scorrevolezza, effettuata attraverso l'apposito strumento omologato FIB, dovrà attestare che la distanza percorsa dalla boccia tipo (diametro 107 mm e peso 920 gr) in un qualsiasi punto del campo, sia compresa tra i 5,50 e 13 metri.

ii. La prova di rimbalzo, effettuata per mezzo dell'apposito strumento omologato FIB, dovrà attestare, attraverso un solo scatto della fotocellula, che il rimbalzo della boccia tipo sopra la superficie di gioco non abbia superato i 17,25 cm.

ii. Per ulteriori dettagli, vedere "Regolamento impianti raffa" punti 6.4 e 6.5."

Gli artt. 6.4. e 6.5 del "Regolamento Impianti Raffa" prevedono:

"6.4 Prova di Rimbalzo [...].

6.5 Prova di Scorrevolezza

La prova di scorrimento o scorrevolezza viene effettuata lasciando scorrere da un'altezza di m 0,25 una "boccia tipo" (diametro mm107 e peso gr 920) lungo un "piano inclinato tipo" e lungo la corsia di gioco. La distanza chela boccia percorrerà, in qualsiasi punto del campo dovrà essere compresa tra i m 5,50 e i m 13. (Tav. 6)La prova viene realizzata con apposito apparecchio brevettato ed in dotazione alla FIB. L'apparecchio viene posizionato sul campo da gioco, all'incirca sul centro della corsia, in modo tale che la fine del piano inclinato coincida con la linea Bo B1 indicate nella tavola 2b. Viene regolata la verticalità dello strumento con apposita livella a bolla e con l'ausilio dei piedini regolabili. La boccia tipo viene posta sul piano inclinato sul punto di contatto prefissato, ad una altezza di m 0,25 dal campo. Viene quindi lasciata rotolare sul piano inclinato. Se la boccia percorre una distanza dal punto di contatto con la pista compresa tra i 5,5 metri e i 13 metri il campo è idoneo alla disputa di incontri di Campionato di Serie. Se il percorso effettuato è superiore di 13 metri o minore di 5,5 metri, si dovrà intervenire aggiungendo o sottraendo sabbia alla superficie di gioco. Se anche dopo queste operazioni non si rientrasse nei canoni previsti (5,5 m ÷ 13 m), i campi non potranno essere utilizzati. L'operazione va ripetuta in entrambi i sensi della corsia".

La normativa sopra citata, nella specie l'art. 6.5., è chiara nello stabilire che se la prova di scorrevolezza non risulta regolare, si dovrà intervenire aggiungendo o sottraendo sabbia alla superficie di gioco. Se anche dopo queste operazioni non si rientrasse nei canoni previsti (5,5 m ÷ 13 m), i campi non potranno essere utilizzati. L'operazione va ripetuta in entrambi i sensi della corsia.

La ricostruzione della vicenda consente di ritenere che l'errore tecnico, del resto confermato dallo stesso Direttore, si sia verificato; il Direttore, infatti, prima di prendere una decisione definitiva, avrebbe dovuto consentire alla squadra di casa di porre rimedio alle criticità rinvenute come sopra previsto, e solo successivamente, valutare se dichiarare o meno inagibili i campi di gioco con le conseguenze del caso.

La vicenda in esame offre lo spunto per operare alcune riflessioni sul valore probatorio del referto del Direttore di gara e dei suoi assistenti.

Codesto Collegio condivide il concetto cardine richiamato dal Giudice Sportivo secondo cui, nel contesto del giudizio sportivo, il referto di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attribuendo allo stesso una fede privilegiata quanto ad efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti.

Tuttavia, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non impedisce all'Organo giudicante di tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione, come nel caso in questione, quando la possibilità di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza sul quadro fattuale (verbalizzazione incompleta) e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria, tra le quali la possibilità di ascoltare l'arbitro (Collegio di Garanzia, decisione n. 92/2019, decisione n. 314/2019).

La *ratio* sottesa alla previsione di un ampio potere indagine e di accertamento in capo agli Organi giudicanti è da rinvenirsi nella necessità di assicurare le garanzie di difesa delle parti, il contraddittorio processuale e più in generale, il giusto processo sportivo.

Per le suesposte ragioni, la Corte annulla la sentenza qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dall'A.d.s. Città di Cicciano - Del Balzo, annulla la sentenza del

Giudice Sportivo Nazionale del 12.03.2021 e dispone la ripetizione dell'incontro tra la Iperg Motorgas Cicciano e l'A.s.d. Bocciofila Catanzerese.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 28.04.2021

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente




Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo

Componente estensore



FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
30/04/2021